

OGGETTO: **Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 52/2021 c.d. "Riaperture"**

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. c.d. "Riaperture", nel quale, tra l'altro, sono confluiti anche i decreti legge c.d. "Proroghe" e c.d. "Riaperture bis".

Il regime giuridico concernente le misure restrittive applicabili al settore dei Pubblici Esercizi non ha subito modifiche di particolare rilievo, ad eccezione di alcuni chiarimenti tra cui:

- la specificazione secondo cui è consentito lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico anche in **locali di intrattenimento** e musica dal vivo (cfr. art. 5);
- la precisazione secondo cui le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (consentite in zona gialla a partire dal 15 giugno) possono essere organizzate anche **mediante servizi di catering e banqueting** (art. 8-bis).

La legge di conversione ha, inoltre, previsto la possibilità di svolgere fiere in presenza anche su **aree pubbliche**, nel rispetto delle linee guida e dei **protocolli** di settore (art. 7), nonché disciplinato espressamente le uniche ipotesi in cui possono essere utilizzate le certificazioni verdi (art. 9, comma 10-bis).

In estrema sintesi, queste le disposizioni ancora in vigore per il settore dei Pubblici Esercizi:

- nelle **zone bianche** non trovano applicazione le misure previste per la zona gialla relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività, fatta salva l'applicazione delle **misure anti contagio** previste dai protocolli del proprio settore, e le eventuali misure restrittive previste a livello locale. Nello specifico:
  - le attività dei **servizi di ristorazione** sono consentite **senza limitazioni orarie e senza limiti di capienza dei tavoli** (cfr. [cartello Fipe aggiornato](#) e [check list](#));
  - possono essere svolte, anche al chiuso, le **feste** e i **ricevimenti** successivi a cerimonie civili o religiose con l'obbligo per i partecipanti di essere muniti di una delle **certificazioni verdi Covid-19** (cfr. [check list Fipe](#));
  - consentite le **sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**, anche se svolte all'interno dei locali adibiti ad attività differenti (cfr. [check list Fipe](#));
  - è consentito lo svolgimento in presenza di **fiere e congressi**;
  - **restano sospese** le attività che abbiano luogo in **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**, all'aperto o al chiuso.
- nelle **zone gialle** già da ieri, 21 giugno 2021, non trovano più applicazione i limiti orari agli spostamenti:
  - sono consentite le **attività di ristorazione**, anche al chiuso, **senza limitazioni orarie**
    - permane il limite di **4 persone allo stesso tavolo** ([cartello Fipe aggiornato](#));
    - sono consentiti, senza restrizioni orarie, la consegna a domicilio e il **take away**, tuttavia, permane il divieto di consumo nelle adiacenze;
  - aperti senza limiti di orario esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presso autostrade, itinerari europei E45 ed E55, ospedali, aeroporti, porti e interporti;
  - consentite **mense e catering continuativo** su base contrattuale;
  - consentite le attività degli esercizi commerciali presenti **all'interno dei centri commerciali**, e strutture assimilate, anche nelle **giornate festive e prefestive**;
  - possono svolgersi gli **spettacoli aperti al pubblico**, tra l'altro, in **locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto** nel rispetto degli specifici limiti di capienza previsti;
  - consentite le **feste** conseguenti a cerimonie civili e religiose, anche al chiuso, **anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting**, a condizione che i partecipanti siano muniti di una delle **certificazioni verdi Covid-19**;

- **sospese** le attività in sale giochi, sale scommesse, sale bingo, casinò, che tuttavia potranno **riprendere a partire dal 1° luglio**;
  - **sospese** le attività che abbiano luogo in **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**, all'aperto o al chiuso.
- Sebbene, allo stato attuale, nessuna delle Regioni Italiane si trovi collocata in **zona arancione e rossa** giova ricordare che, in queste fasce di rischio, **permane la disciplina previgente**, pertanto:
    - per le attività dei servizi di ristorazione, sono consentiti solo i servizi di *delivery* (senza restrizioni orarie) e *take away* (**fino alle 22.00**) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo **fino alle 18.00**; in entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
    - permane il divieto di feste, sagre, fiere, convegni, congressi, cerimonie pubbliche, nonché la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Tra le altre disposizioni d'interesse introdotte in sede di conversione si segnala la proroga, per l'anno 2021, dell'applicazione del trattamento sanzionatorio relativo all'inosservanza degli obblighi informativi sugli aiuti e contributi pubblici di cui all'art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124/2017.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146/2021, la Legge 17 giugno 2021 n. 87, di conversione, con modificazioni, del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, c.d. "Riaperture" recante "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*", già in vigore da oggi, 22 giugno (cfr. testo del Decreto coordinato con le modifiche introdotte con la legge di conversione, allegato).

È bene fin da subito sottolineare che, a seguito dell'approvazione delle proposte emendative governative, nel testo sono confluite anche le disposizioni del D.L. n. 56/2021 c.d. "Proroghe" e del D.L. n. 65/2021 c.d. "Riaperture-bis" (cfr. circolare Fipe n. 89/2021), di cui viene, conseguentemente, disposta l'abrogazione (art. 1, commi 2 e 3 della legge di conversione).

In sostanza, il regime giuridico concernente le misure restrittive applicabili al settore dei Pubblici Esercizi è rimasto pressoché immutato, ad eccezione delle seguenti modifiche approvate *ex novo* in sede di conversione:

- **Art. 5, comma 1 – Spettacoli aperti al pubblico ed eventi**

La disposizione, che già nel testo previgente aveva stabilito la riapertura (a partire dallo scorso 26 aprile) in zona gialla degli spettacoli aperti al pubblico, precisa ora - in linea con la lettura che la Federazione aveva già fornito nelle circolari a commento del D.L. "Riaperture" (cfr. circolare Fipe n. 73/2021) e del D.L. "Riaperture-bis" (cfr. circolare Fipe n. 89/2021) - che tali spettacoli possono essere svolti anche **in locali di intrattenimento** e musica dal vivo.

Viene poi confermato il regime relativo alla necessità di rispettare le misure di prevenzione stabilite nelle linee guida vigenti, nonché delle seguenti misure:

- organizzazione del pubblico con **posti esclusivamente a sedere** preassegnati;
- dovrà essere assicurato il **distanziamento di almeno un metro**, sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;
- la **capienza** consentita **non può essere superiore al 50%** di quella massima autorizzata e comunque il numero massimo di spettatori **non può essere superiore a 1.000** per gli spettacoli all'aperto e a **500** per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala (è bene comunque precisare che, ai sensi del comma 3 della disposizione in commento le linee guida di settore possono prevedere un diverso numero massimo di spettatori per gli eventi all'aperto. A tal proposito, quelle attualmente vigenti - approvate con Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio - conferiscono tale facoltà alle Regioni, sulla base dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e alle caratteristiche dei siti e degli eventi).

È bene, tuttavia, specificare che permane la sospensione delle attività che abbiano luogo in **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**.

- **Art. 7 – Fiere, convegni e congressi**

La norma, solo parzialmente modificata in sede di conversione, conferma la disposizione che aveva previsto la riapertura, a partire dallo scorso 15 giugno, delle fiere (viene ora precisato che siano consentite anche quelle svolte su area pubblica) e, a partire dal prossimo 1° luglio, di convegni e congressi.

Con riferimento alle fiere, giova precisare che, con [Ordinanza del 28 maggio 2021](#), il Ministero della Salute ha stabilito che le stesse debbano svolgersi nel rispetto del Protocollo AEFI (allegato all’Ordinanza di cui sopra) di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici e che la partecipazione alle attività connesse all’organizzazione dell’evento fieristico sia consentita soltanto ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del Decreto in commento.

In particolare, nel Protocollo è presente una specifica sezione relativa all’area *catering*, che, oltre a rinviare alle specifiche norme di settore (e quindi alle linee guida vigenti – cfr. [check list Fipe](#)), prescrive, senza pretese di esaustività, che:

- l’area *catering* sia sempre presidiata dal personale addetto al controllo;
- negli eventi in cui sono previsti posti a sedere, il pasto sia servito sotto forma di piatti pronti oppure con consegna di vassoi pre-confezionati;
- ove non sia possibile organizzare posti a sedere, potranno essere consegnati vassoi o pacchi pre-confezionati da consumare individualmente nell’area dell’evento oppure nelle vicinanze, nel rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro.

- **Art. 8-bis, comma 2 – Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose**

La norma ripropone la disposizione di cui all’art. 9, comma 2 del D.L. “Riaperture-bis”, secondo cui, come noto, in zona gialla, già a partire dallo scorso 15 giugno, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore, nonché con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi.

In sede di conversione è stato precisato, anche grazie all’azione della Federazione, che tali eventi possono essere organizzati anche mediante servizi di *catering* e *banqueting*.

Per quel che concerne la verifica circa il possesso, da parte degli ospiti, di una delle certificazioni verdi, si rinvia alla circolare Fipe n. 108/2021, nella quale sono state analizzate le novità introdotte con il DPCM dello scorso 17 giugno.

- **Art. 9 – Certificazioni verdi COVID-19**

La norma, recante la disciplina delle certificazioni verdi C-19, è stata modificata in modo da farvi confluire le novità che erano state previste ai sensi dell’art. 14 del D.L. “Riaperture-bis” (in termini di validità della certificazione verde per l’avvenuta vaccinazione – aumentata da 6 a 9 mesi - e del suo rilascio anche contestualmente alla somministrazione della prima dose, con validità dal 15 giorno successivo alla somministrazione). Inoltre, nell’*iter* di conversione è stato introdotto un nuovo comma (il 10-bis) che individua **tassativamente** le ipotesi e, quindi, le finalità, per le quali possono essere utilizzate tali certificazioni, tra le quali:

- per gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa (art. 2, comma 1);
- per accedere a particolari eventi di spettacoli aperti al pubblico (art. 5, comma 4), o a particolari eventi fieristici (art. 7, comma 2), ove sia espressamente previsto dalle linee guida di settore;
- per partecipare a feste conseguenti a cerimonie civili e religiose (art. 8-bis, comma 2).

È bene inoltre ricordare che, con il già richiamato DPCM dello scorso 17 giugno (cfr. circolare Fipe n. 108/2021), è stata data attuazione al comma 10 della norma in commento, prevedendo le disposizioni attuative della piattaforma nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica delle “certificazioni verdi Covid 19”.

Come anticipato in premessa, nel corpo del provvedimento in esame sono confluite anche le disposizioni recate dal D.L. n. 56/2021, c.d. “Proroghe”, tra cui quelle concernenti i termini per le deliberazioni circa il rendiconto di gestione e il bilancio di previsione degli Enti locali (cfr. art. 11 *quater*).

Inoltre, come già anticipato con circolare Fipe n. 107/2021, nel corso del procedimento di conversione in legge del provvedimento in oggetto è stato approvato il nuovo art. 11-*sexiesdecies* che proroga al 1° gennaio 2022 il termine di decorrenza delle sanzioni per l'anno 2021 relative all'inosservanza degli obblighi di trasparenza in ordine alle erogazioni pubbliche ricevute da Associazioni e imprese di cui all'art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124/2017 (per tutti i dettagli si rinvia alla richiamata circolare).


Infine, si coglie l'occasione per comunicare che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 dello scorso 31 maggio la Legge n. 76/2021 di conversione del D.L. n. 44/2021 c.d. "Covid Aprile" (cfr. circolare Fipe n. 60/2021) con riferimento alla quale non si ravvisano novità di interesse per il settore dei pubblici esercizi.

Gli Uffici restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

<b>Circolari correlate</b>	<b>Collegamenti</b>	<b>Parole chiave</b>
Circolare Fipe n. 108/2021 Circolare Fipe n. 107/2021 Circolare Fipe n. 96/2021 Circolare Fipe n. 89/2021 Circolare Fipe n. 73/2021 Circolare Fipe n. 60/2021 Circolare Fipe n. 42/2021	<a href="https://www.fipe.it/comunicazione/note-per-la-stampa/item/download/3916_a0a1e3ead04f856be94aa2d5c36e8da9.html">https://www.fipe.it/comunicazione/note-per-la-stampa/item/download/3916_a0a1e3ead04f856be94aa2d5c36e8da9.html</a>  <a href="https://www.fipe.it/comunicazione/note-per-la-stampa/item/download/3915_786129d8cc37a0c9b474eadd25d1d335.html">https://www.fipe.it/comunicazione/note-per-la-stampa/item/download/3915_786129d8cc37a0c9b474eadd25d1d335.html</a>	Riaperture; Riaperture- <i>bis</i> ; Pubblici Esercizi; Somministrazione di alimenti e bevande; Locali di intrattenimento; orari; tavoli; catering, banqueting; certificazioni verdi; proroghe; obblighi di trasparenza